

Annexo sui composti chimici

A. Direttive per la classificazione dei composti chimici

Direttive per la Tabella 1

1. Si dovrà tener conto dei seguenti criteri al fine di includere un composto chimico o un precursore nella Tabella 1:

- a) se il composto chimico o precursore è stato sviluppato, prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica, secondo quanto definito all'Articolo II;
- b) se, in ragione del suo alto potenziale, costituisce in ogni caso un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione se usato in attività proibite dalla presente Convenzione, in quanto corrisponde a una o più delle seguenti caratteristiche:
 - i) possiede una struttura chimica strettamente legata a quella degli altri composti chimici tossici elencati alla Tabella 1 ed ha, o si può presumere che abbia, proprietà affini;
 - ii) presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre proprietà che gli consentirebbero di essere utilizzato come arma chimica;
 - iii) può essere utilizzato come precursore nella fase finale individuale tecnologica di produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1, a prescindere se tale fase è realizzata negli impianti, nelle munizioni o altrove;
- c) il suo uso per scopi non proibiti dalla presente Convenzione è pressoché nullo o totalmente inesistente.

Direttive per la Tabella 2

2. I seguenti criteri saranno adottati per decidere se un composto chimico non elencato alla Tabella 1 o un precursore ad un composto chimico della Tabella 1 o ad un composto chimico elencato alla Tabella 2, Parte A debbano essere inclusi nella Tabella 2:

- a) il composto chimico o precursore costituisce un rischio significativo per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre caratteristiche che potrebbero consentirgli di essere usato come arma chimica;
- b) può essere usato come precursore in una delle reazioni chimiche nella fase finale di formazione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A;
- c) costituisce un rischio significativo per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione a causa della sua importanza nella produzione di un composto chimico elencato alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte A;

- d) non è prodotto in vaste quantità industriali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.

Directive per la Tabella 3

3. I seguenti criteri saranno presi in considerazione nel decidere se un composto chimico o un precursore, non elencati in altre Tabelle, debbano essere inclusi nella Tabella 3:

- a) il composto chimico o precursore è stato prodotto, immagazzinato o utilizzato come arma chimica;
- b) esso costituisce in ogni caso un forte rischio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione in quanto presenta una tossicità letale o incapacitante nonché altre proprietà per le quali potrebbe essere utilizzato come arma chimica;
- c) costituisce un rischio per l'oggetto ed il fine della presente Convenzione, in ragione della sua rilevanza nella produzione di uno o più composti chimici elencati alla Tabella 1 o alla Tabella 2, Parte B;
- d) può essere prodotto in vaste quantità industriali per scopi non proibiti dalla presente Convenzione.

B. Tabelle dei composti chimici

Le Tabelle in appresso enumerano composti chimici tossici e loro precursori. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, queste tabelle identificano i composti chimici che sono oggetto delle misure di verifica secondo le disposizioni dell'Annesso sulla Verifica. Ai sensi dell'Articolo II, sotto-paragrafo 1 a), le Tabelle non costituiscono una definizione dei composti chimici.

(Ogni qualvolta venga fatto riferimento a gruppi di composti chimici dialchilati, seguiti da un elenco di gruppo alchilati, ogni composto derivante da qualunque possibile combinazione dei gruppi alchilati enumerati tra parentesi è considerato come iscritto nella Tabella corrispondente fintantoché non sia stato formalmente cancellato. Un composto chimico seguito da «*» nella Tabella 2, Parte A, è accompagnato da particolari soglie di dichiarazione e di verifica, come indicato nella settima Parte dell'Annesso sulla Verifica.)

Tabella 1

A. Composti chimici tossici

(N. Registro CAS)

- 1) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile ($\leq C_{10}$, compreso il cicloalchile)
 es. Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopropile (107-44-8)
 Soman: metilfosfonofluoridato di O-pinacolile (96-64-0)
- 2) N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati di O-alchile ($\leq C_{10}$, compreso il cicloalchile)
 es. Tabun: N, N-dimetilfosforamidocinati di O-etile (77-81-6)
- 3) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonothioati di O-alchile ($H \text{ o } \leq C_{10}$, compreso il cicloalchile e di S-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti
 es: VX: metilfosfonothioati di O-etile e di S-2-diisopropilaminoetile (50782-69-9)
- 4) Iprite allo zolfo:
 2- Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (2625-76-5)
 Iprite: solfuro di bis (2-cloroetile) (505-60-2)
 Bis (2-cloroetilthio) metano (63869-13-6)
 Sesquiprite: 1,2-bis (2-cloroetilthio) etano
 1,3-Bis (2-cloroetilthio) n-propano (3563-36-8)
 1,4-Bis (2-cloroetilthio) n-butano (63905-10-2)
 1,5-Bis (2-cloroetilthio) n-pentano (142868-93-7)
 Ossido di bis (2-cloroetilthiomietile) (142868-94-8)
 Iprite-O: ossido di bis (2-cloroetilthioetile) (63918-90-1)
 Iprite: solfuro di bis (2-cloroetile) (63918-89-8)
- 5) Lewisiti:
 Lewisite 1: 2-Clorovinildicloroarsina (541-25-3)
 Lewisite 2: Bis (2-clorovinil) cloroarsina (40334-69-8)
 Lewisite 3: Tris (2-clorovinil) arsina (40334-70-1)
- 6) Ipriti all'azoto:
 HN1: Bis (2-cloroetile) etilamina (538-07-8)
 HN1: Bis (2-cloroetile) metilamina (51-75-2)
 HN1: Tris (2-cloroetile) amina (555-77-1)
- 7) Saxitossina (35523-89-8)
- 8) Ricina (9009-86-3)

B. Precursori

- 9) Difluoruri d'alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonile
 es: DF: difluoruro di metilfosfonile (676-99-3)
- 10) Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) (fosfoniti di O-alchile ($H \text{ o } \leq C_{10}$, compreso il cicloalchile) e di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti
 es: QL: metilfosfonite di O-etile e di O-2 diiso-propilaminoetile (57856-11-8)
- 11) Cloro Sarin: metilfosfonocloridrato di O-isopropile (1445-76-7)
- 12) Cloro Soman: metilfosfonocloridrato di O-pinacolile (7040-57-5)

Tabella 2**A. Composti chimici tossici**

(N. Registro CAS)

- 1) Amitono: fosforo tioato di O, O-dietile e di S-[2-(dietilamino)etile] e sali alcalinati o protonati corrispondenti (78-53-5)
- 2) PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-pentafluoro-2-(trifluormetile) propene (382-21-8)
- 3) BZ: Benzilato di 3 -quinuclidinile (*) (6581-06-2)

B. Precursori

- 4) Composti chimici, tranne quelli iscritti nella Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metile, etile o propile (normale o iso) senza altri atomi di carbonio
es. Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1)
Metilfosfonato di dimetile (756-79-6)
Salvo: Fonofos: etilditiofosfonato di O-etile e di S-fenile (944-22-9)
- 5) Dialogenuri N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidici
- 6) N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidati di dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)
- 7) Tricloruro di arsenico (7784-34-1)
- 8) Acido 2,2 difenile 2 idrossiacetico (76-93-7)
- 9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7)
- 10) Cloruri di N, N-2 dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali protonati corrispondenti
- 11) N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetanolo e sali protonati corrispondenti
Salvo: N, N-Dimetilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti (108-01-0)
N, N-Dimetilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti (100-37-8)
- 12) N, N-2 dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetanethiolo e sali protonati corrispondenti
- 13) Thiodiglicol: solfuro di bis (2-idrossietile) (111-48-8)
- 14) Alcol pinacolic: 3,3-dimetilbutano-2-ol (464-07-3)

Tabella 3**A. Composti chimici tossici**

(N. Registro CAS)

- 1) Fosgene: Dicloruro di carbonile (75-44-5)
- 2) Cloruro di cianogeno (506-77-4)
- 3) Cianuro d'idrogeno (74-90-8)
- 4) Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2)

B. Precursori

- 5) Ossicloruro di fosforo (10025-87-3)
- 6) Tricloruro di fosforo (7719-12-2)
- 7) Pentacloruro di fosforo (10026-13-8)
- 8) Fosfito di trimetile (121-45-9)
- 9) Fosfito di trietile (122-52-1)

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 10) Fosfito di dimetile | (868-85-9) |
| 11) Fosfito di dietile | (762-04-9) |
| 12) Monocloruro di zolfo | (10025-67-9) |
| 13) Dicloruro di zolfo | (10545-99-0) |
| 14) Cloruro di thionile | (7719-09-7) |
| 15) Etildietanolamina | (139-87-7) |
| 16) Metildietanolamina | (105-59-9) |
| 17) Trietanolamina | (102-71-6) |